


585/15



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Società.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 11443/2011

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 585

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. FABRIZIO FORTE - Presidente - Ud. 18/11/2014
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere - PU
- Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -
- Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 11443-2011 proposto da:

S.R.L. (c.f.), in
 persona del legale rappresentante pro tempore,
 elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
 presso l'avvocato che la
 rappresenta e difende unitamente all'avvocato
 giusta procura a margine del

aw

2014

1942

ricorso;

- ricorrente -

contro

Fallimentare

(c.f. _____),
domiciliato in ROMA, PIAZZA _____ presso la
CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentato e difeso dall'avvocato
_____, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 273/2011 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 03/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 18/11/2014 dal Consigliere
Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

Orsi

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 21 luglio 2001, conveniva in giudizio la srl e chiedeva l'annullamento delle delibere assembleari, adottate in sede ordinaria e straordinaria in data 21 giugno 2001, con cui, a fronte di perdite d'esercizio, la società aveva azzerato e contestualmente ricostituito il capitale sociale, deducendone l'invalidità in quanto assunte con il solo voto favorevole dell'altro socio e senza computare, ai fini dei *quorum* costitutivo e deliberativo, la quota a lui spettante, e ciò sulla base del presupposto, ritenuto erroneo, che egli fosse moroso nel versamento dei 7/10 del capitale sottoscritto e, quindi, avesse perduto il diritto di voto.

Il Tribunale di Catania, che rigettava la domanda, riteneva - per quanto ancora interessa - che il fosse stato legittimamente escluso dalla società perché moroso nel versamento dei residui decimi del capitale sociale, a norma del previgente art. 2466 (v. ora 2477) c.c.

Il gravame del è stato accolto dalla Corte di appello di Catania, con sentenza 3 marzo 2011, che ha escluso che egli fosse privo del diritto di voto poiché, pur essendo "indiscusso" il suo inadempimento, la società non aveva provveduto alla sua costituzione in mora, non essendo ravvisabile un simile contenuto in due lettere

inviategli il 5 e 6 giugno 2001, ed ha quindi dichiarato illegittime le impugnate delibere.

Avverso questa sentenza ricorre la

sulla base di due motivi, cui si oppone il


Motivi della decisione

Nel primo motivo la società ricorrente deduce la violazione degli artt. 2477 (nel testo previgente), 1219 c.c. e 12 disp. prel. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., per non avere considerato che l'esclusione del diritto di voto derivava dalla morosità del Rascunà che non discendeva dall'aver egli ricevuto e meno uno specifico atto di costituzione in mora, ma dal fatto che non aveva eseguito il versamento dei decimi delle quote sottoscritte nel termine prescritto.

Il motivo è fondato.

L'errore in cui è incorsa la corte di appello è di avere implicitamente ritenuto che, ai fini dell'esclusione del diritto di voto, non fosse sufficiente il mancato pagamento da parte del socio delle quote sottoscritte "nel termine prescritto", come previsto dall'art. 2477, comma 1, c.c., ma che fosse richiesto un apposito atto di costituzione in mora, non rinvenuto nel caso di specie.

Tuttavia una corretta lettura della norma impone di rilevare che non può esercitare il diritto di voto il socio che "non esegue il pagamento della quota nel termine




prescritto", che è appunto il "socio in mora", come previsto dal quarto comma della citata disposizione, indipendentemente sia da uno specifico atto di costituzione in mora (v. anche l'art. 1219, comma 2, n. 3 c.c.), sia dall'intimazione di una diffida ad eseguire il pagamento nel termine di trenta giorni, la quale va indirizzata al socio moroso al solo fine di dare inizio alla procedura di vendita in danno della intera quota sottoscritta, salva restando la decadenza dall'esercizio del diritto di voto.

Tale interpretazione, confortata da due pronunce di questa Corte (v. Cass. 1874/1996, n. 909/1965), comporta l'accoglimento del primo motivo, con assorbimento del secondo (concernente l'esistenza o meno della costituzione in mora); non essendovi ulteriori accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, a norma dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con rigetto della domanda del di annullamento delle delibere assembleari impugnate.

Le spese dei giudizi di merito e di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di lo condanna alle spese dei giudizi di merito, che liquida in complessivi € 1.000,00 per il primo grado e in € 2.100,00 per il secondo



grado, e di cassazione, che liquida in € 2600,00, di cui € 2.400,00 per compensi, oltre spese forfettarie e accessori di legge.

Roma, 18 novembre 2014.

Il cons. rel.

Antonio Jannuzzi

Il Presidente

[Handwritten signature]

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
IL 15 GEN 2015
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
[Handwritten signature]
ANDREA BANCHI

Fallimentari.it